

LOGO IMPRESA



**CONTRATTO PER IL COFINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO ATTIVATE  
AI SENSI DEL DM 630 DEL 24 APRILE 2024 - 40° CICLO - A.A. 2024/2025**

TRA

l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito denominata "Università"), con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA 01131710376, attraverso il Dipartimento di \_\_\_\_\_ con sede in Bologna (Italia), alla Via \_\_\_\_\_, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente Contratto (di seguito "Contratto") con delibera del Consiglio di Dipartimento del \_\_\_\_\_;

E

[denominazione Impresa] (di seguito denominata "Impresa"), con sede legale in [indirizzo, CAP, città e provincia], C.F. [Codice fiscale] e P.I. [partita IVA], rappresentata da [nominativo del rappresentante legale], indirizzo pec [indirizzo pec a cui fare riferimento per l'invio del Contratto e delle comunicazioni ufficiali] debitamente autorizzato alla stipula del presente Contratto (entrambe di seguito denominate congiuntamente anche "le Parti")

VISTI

- Il DM 630 del 24/04/2024 che decreta l'attribuzione, per l'anno 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori

LOGO IMPRESA



da parte delle imprese”, di borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi accreditati ex D.M. 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 ed ex D.M.

226/2021 XXXVIII ciclo e XXXIX ciclo – Anni Accademici

2022/2023 e 2023/2024 e da accreditare ex D.M. 226/2021 ed ex

D.M. 470/2024 XL ciclo – Anno Accademico 2024/2025;

- il “Regolamento in materia di corsi di dottorato” dell’Università;

PREMESSO CHE

- l’Università ha attivato, per il 40° ciclo – A.A. 2024/2025, il corso di Dottorato di Ricerca in [nome del corso di Dottorato], della durata di [3 o 4] anni;

- che l’art. 4 della legge 210/1998, come modificato dall’art. 19 della legge 240/2010, consente agli Atenei di coprire gli oneri per il finanziamento delle borse di studio in favore dei dottorati di ricerca mediante la stipula di appositi contratti con soggetti terzi;

- l’Impresa si è resa disponibile, tramite trasmissione di apposita lettera di intenti prot. [numero prot.] del [data], a cofinanziare x borsa/e di studio nell’ambito del 40° ciclo – A.A. 2024/2025;

- che dalla lettera citata si evince che l’Impresa è interessata allo svolgimento e allo sviluppo di attività di ricerca nei settori disciplinari per i quali è istituito il corso di dottorato scelto, con particolare riferimento all’ambito [tema di ricerca];

**Commentato [A1]:** Da togliere se si procede direttamente con la convenzione

CONSIDERATO CHE

- il DM 630/2024 stabilisce che l’importo del cofinanziamento ministeriale per ogni borsa di dottorato è pari a € 6.000,00 ed è

LOGO IMPRESA



assegnato all'Università;

- l'Università deve individuare le imprese partner dei percorsi di dottorato innovativi, disponibili a cofinanziare tali borse di dottorato

al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Oggetto del Contratto**

L'Università si impegna a bandire la/e borsa/e di studio oggetto del presente contratto nell'ambito del corso di Dottorato di Ricerca in [nome del corso di Dottorato] - 40° ciclo – A.A. 2024/2025.

La/e suddetta/e borsa/e di studio sarà/saranno oggetto di assegnazione a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

La borsa di studio sarà dedicata allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito [indicare il titolo del progetto].

L'Università si impegna ad informare tempestivamente l'Impresa circa l'esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione dal corso del beneficiario della borsa di studio.

L'Università provvederà ad erogare la borsa di studio al candidato utilmente collocato in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

**Art. 2 – Finanziamento della borsa di studio**

La/e borsa/e di studio nell'ambito del corso di Dottorato di Ricerca in [nome del corso di Dottorato], oggetto del presente contratto, ha/hanno un importo unitario pari a € [indicare importo].

L'Impresa si impegna a versare all'Università per ogni borsa di studio un

LOGO IMPRESA



importo complessivo di € [indicare importo].

La borsa di studio è così composta:

- importo della borsa di studio al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
- maggiorazione del 50% dell'importo della borsa di studio per periodi di permanenza all'estero della durata massima di 6 mesi;
- contributo previdenziale INPS pari al 23,35% (previsto dall'art. 1, comma 223 della legge n. 234 del 2021 e applicabile alle due voci precedenti);
- budget per il finanziamento dei costi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero (previsto dall'art. 9, comma 4 del D.M. n. 226/2021) pari ad almeno il 10% dell'importo della borsa.

L'Impresa si impegna, inoltre, a garantire, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Università trasmessa tramite pec:

- il pagamento di ulteriori 6 mesi di estero (totale 12 mesi) in caso di approvazione da parte del Collegio e ulteriori 6 mesi di estero (totale 18 mesi) in caso di dottorati in co-tutela con soggetti esteri;
- eventuali adeguamenti dell'importo della borsa di studio in conseguenza di aumenti deliberati dal Ministero competente e/o eventuali maggiori oneri imposti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, con effetto dalla data di decorrenza dell'aumento.

Le somme di cui al presente articolo saranno versate dall'Impresa nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo Art. 3.

In caso di mancata assegnazione della/e borsa/e messa/e a concorso il contratto si considera risolto e saranno restituite le somme versate.

**Commentato [AZ]:** Il contributo minimo è di 9.991 euro corrispondente all'importo di una borsa triennale standard. Gli importi minimi per borse quadriennali o triennali d'importo intermedio o aumentato sono differenti. Importi superiori ai valori minimi saranno negoziati con le imprese.

LOGO IMPRESA



In caso di rinuncia e/o esclusione del dottorando le somme versate dall'Ente e non erogate al dottorando saranno restituite.

**Art. 3 – Modalità di versamento dell'importo**

L'Impresa si impegna a versare la somma complessiva di € [indicare importo] in un'unica soluzione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Contratto.

Il versamento degli importi previsti nel presente Contratto dovrà avvenire per tramite di PagoPA, in quanto canale obbligatorio per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 2, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD (D. Lgs. 82/2005) e dell'art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012. L'Università metterà a disposizione gli avvisi di pagamento PagoPA riferiti ai versamenti sopra indicati.

Di tale versamento dovrà essere data contestuale comunicazione al Dipartimento \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_@unibo.it).

**Art. 4 – Concorso di ammissione**

Per quanto concerne la disciplina relativa alle selezioni a evidenza pubblica per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia e a quanto previsto dal Regolamento in materia di corsi di dottorato dell'Università.

In particolare la commissione esaminatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati può essere integrata da un membro esperto in rappresentanza dell'Impresa al fine di esprimere un giudizio sull'idoneità dei candidati che concorrono per l'assegnazione della borsa di studio oggetto del finanziamento. In questo caso le spese di partecipazione dell'esperto ai lavori

LOGO IMPRESA



della commissione sono a carico dell'Impresa; è consentita, comunque, la partecipazione in modalità telematica a tutte le fasi della selezione.

L'Impresa designa quale membro esperto [nominativo e indirizzo di posta elettronica].

**Art. 5 – Svolgimento delle attività**

Il conferimento della borsa di studio oggetto del presente Contratto non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato, né con l'Università, né con l'Impresa, e non determina diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Il beneficiario della borsa di studio sarà sottoposto agli obblighi e sanzioni previsti dal Regolamento in materia di corsi di dottorato dell'Università e del Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti.

L'Università si impegna a rendere accessibili al dottorando le risorse (laboratori, uffici, supporto tecnico, attrezzature) nelle disponibilità del corso di dottorato e prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

Per tale dottorando, al supervisore individuato dal Collegio dei docenti del corso di dottorato, potrà essere affiancato un co-supervisore scelto dall'Impresa.

L'Impresa designa quale co-supervisore [nominativo e indirizzo di posta elettronica].

L'Impresa si impegna ad ospitare il Dottorando per i periodi di studio e ricerca presso le proprie strutture da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi e a mettere a disposizione del Dottorando qualificate e

LOGO IMPRESA



specifiche strutture operative e scientifiche per lo svolgimento delle attività che avranno luogo presso i locali dell'Impresa stessa.

Le attività svolte presso le strutture dell'Impresa saranno attuate nei limiti consentiti dal Regolamento in materia di corsi di dottorato dell'Università.

Il dottorando beneficiario della borsa di studio finanziata in base al presente Contratto è coperto con assicurazione dell'Università contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento delle attività connesse al corso di dottorato, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs.81/2008 e ss.sm.ii., è individuato nell'Università. Il dottorando beneficiario della borsa di studio è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività, osservando quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante.

**Art. 6 – Proprietà dei risultati e confidenzialità**

Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale (Diritti IP) relativi al proprio background e niente di quanto previsto nel presente Contratto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio background.

Le Parti si impegnano favorire la tutela e valorizzazione dei risultati, pur assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica,

LOGO IMPRESA



i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi Open science e FAIR Data, senza pregiudizio a quanto nei successivi paragrafi relativamente ai Diritti IP correlati ai risultati della ricerca.

I Diritti IP sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto del presente Contratto ("Risultati") sono in comproprietà tra l'Università e l'Impresa in parti uguali, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore.

L'Impresa godrà, in ogni caso, di un diritto di opzione per il trasferimento, tramite cessione o licenza esclusiva, della quota dei Diritti IP di titolarità dell'Università sui Risultati. L'Impresa è tenuto ad esercitare l'opzione di cui al presente articolo, specificando la scelta tra cessione o licenza esclusiva, con comunicazione da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata indirizzata all'Università, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione dell'Università di conseguimento dei Risultati.

Qualora l'Impresa eserciti l'opzione nei termini suddetti, le Parti negozieranno con accordo separato il trasferimento tramite cessione o licenza esclusiva e le relative condizioni economiche, fermo restando che l'Università manterrà in ogni caso il diritto di utilizzare i risultati oggetto di Diritti IP internamente per le proprie finalità istituzionali di ricerca e didattica. Resta inteso che, qualora l'Impresa non eserciti l'opzione nei termini suddetti, le Parti negozieranno in buona fede, in un accordo separato, le strategie di protezione e valorizzazione dei risultati congiunti, salva solo la

LOGO IMPRESA



possibilità per le Parti di uso individuale interno per finalità non commerciali di ricerca.

Salvo che nei casi previsti dalla legge o in ottemperanza ad obblighi derivanti da procedure amministrative o giudiziarie o dal presente Contratto, ciascuna delle Parti, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, inclusi i dottorandi, si impegna a tenere strettamente riservati i dati e le informazioni confidenziali ricevute dall'altra Parte nell'ambito delle attività oggetto del presente Contratto.

**Articolo 7 – Pubblicazioni**

L'Università, anche tramite il dottorando, si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata all'Impresa della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

L'Impresa avrà facoltà di comunicare per iscritto all'Università, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della bozza, quali informazioni confidenziali debbano essere rese inaccessibili ai terzi.

Ove l'Impresa ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Università, anche tramite il dottorando, potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

**Art. 8 - Durata**

Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso da ambo le Parti e termina con la conclusione della carriera da parte del Dottorando, salvo i casi di rinuncia o esclusione previsti dal Regolamento in materia di



corsi di Dottorato dell'Università e dal Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti.

**Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione del presente Contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del Contratto o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli interessati. L'informativa resa dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna inerente al trattamento dei dati personali raccolti dall'Impresa è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa dell'Impresa [denominazione dell'Impresa] è reperibile alla pagina web \_\_\_\_\_/in allegato.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni successive concordate per iscritto dalle Parti, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo

LOGO IMPRESA



e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

**Art. 10 – Foro competente**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto.

Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Bologna.

**Art. 11 – Registrazione e spese**

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa, Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

L'imposta di bollo, pari a € [16,00 € ogni 4 facciate, compresi gli allegati, per ogni copia] è a carico dell'Università che provvede al suo versamento con modalità virtuale in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13 dicembre 2018.

***Una delle due opzioni riportate:***

**Firma olografa**

Data.....

Data.....

Per l'Università

Per l'Impresa

Il Direttore del Dipartimento

Il Legale Rappresentante

LOGO IMPRESA



(nominativo del Direttore di (nominativo del legale rappresentante)  
Dipartimento)

**Firma digitale:**

Per l'Università

Per l'Impresa

Il Direttore del Dipartimento

Il Legale Rappresentante

(nominativo del Direttore di (nominativo del legale rappresentante)  
Dipartimento)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,  
n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma  
digitale.

LOGO IMPRESA



**ALLEGATO 1 – PROGETTO DI STUDIO E RICERCA**

**Commentato [A3]:** Articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Missione 4, componente 2 ("Dalla Ricerca all'Impresa"), in particolare, in riferimento all'Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese", si intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale. Nello specifico, la misura mira al potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle *Key Enabling Technologies*, mediante l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese.

**Art 7 (Criteri di ammissibilità e valutazione), comma 4**